



## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

PROCURA FEDERALE

Roma, 11 marzo 2019

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Il sig. **SANTANGELO NICOLA**, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società SIRACUSA CALCIO S.r.l. :  
per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18 febbraio 2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- La Società **SIRACUSA CALCIO S.r.l.:**  
per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:  
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. SANTANGELO NICOLA, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società SIRACUSA CALCIO S.r.l.;  
per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F.:  
a titolo di responsabilità propria, per non aver provveduto al versamento, entro il termine del 18 febbraio 2019, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;  
con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S.